NUOVE PROVVIDENZE IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

Art. 6

Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1ª categoria

Il primo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' sostituito dal seguente: "L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di lire 72.000 per la moglie convivente;

b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finche' minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile".

Versione in vigore dal 27 agosto 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra
Estremi	Legge 28 luglio 1971, n. 585
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-provvidenze-in-materia-di-pensioni-di-guerra/art-6-aumenti-di-integrazione-per-gli-invalidi-di-1-categoria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it